

COMUNE DI **BERTONICO**

Provincia di **LODI**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI  
URBANI INTERNI**

Aggiornato con la modifica apportata con **Delibera C.C. n. 8/14.4.2010**

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 503 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

**Art. 2**  
**Servizio di nettezza urbana**

1. Il servizio di nettezza urbana disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona riservata, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

2. ai sensi dell'art. 61 comma 3 bis del DLgs 507/93, e s.n.i., ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana è dedotto, dal costo complessivo dei servizi gestiti in regime di privativa, un importo pari al 15% a titolo di costo dello spazzamento RSU

**Art. 3**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

**Art. 4**  
**Presupposti, soggetti passivi**  
**e soggetti responsabili della tassa**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, indipendentemente dalla quantità smaltita, i seguenti rifiuti speciali:

- imballaggi primari e rifiuti di imballaggi terziari o secondari, perché conferiti in frazioni non voluminose, in genere di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati, quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camera d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e, manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure etc), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica;

a) di precisare chi il presente art. 1 bis trova applicazione anche nei confronti dei rifiuti provenienti dalle attività industriali, sanitarie ed agricole;

b) dare atto che per i rifiuti provenienti da attività industriali, agricole e sanitarie, non comprese nelle sopraindicate categorie, e oggetto autonomo e separato smaltimento in proprio da parte dei soggetti produttori, opera, ai sensi dell'articolo 11 punto f) del vigente Regolamento comunale in materia di tassa rifiuti solidi ed urbani, la riduzione della tariffa nella misura del 10%.

**Art. 5**  
**Esclusioni dalla tassa**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile, non alberato, a giardino o parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua, gas, luce);

f) fabbricati danneggiati non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi di idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in maniera sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli umani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene

accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

(*) ATTIVITA'	DETESSAZIONE %
Falegnamerie.....	
Autocarrozzerie.....	
Autofficine per riparazione veicoli...	30% (*)
Gommisti.....	
Autofficine di elettrauto.....	
Distributori di carburante.....	
Rosticcerie.....	
Pasticcerie.....	
Lavanderie.....	
Verniciatura.....	
Galvanotecnici.....	
Fonderie.....	
Ambulatori medici e dentistici.....	20 % (*)

(\*) Elenco puramente esemplificativo.

## Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie della utilizzata.

**Art. 7**  
**Applicazione della tassa in funzione**  
**dello svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta. Debbono essere fatte costatare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. Fissare nella misura del 30 % della tariffa l'importo del tributo dovuto, qualora ricorra la fattispecie prevista dalla disposizione regolamentare in esame.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

**Art. 8**  
**Parti del condominio**

1. Negli alloggi in condominio, il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5 comma 2, oppure punto c).

2. Prevedere nella misura dell' 1% (uno per cento) la quota di aumento della superficie agli alloggi siti in edifici con oltre 14 condomini.

**Art. 9**  
**Classi di contribuenza**

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal precedente regolamento:

---

(*) categorie	
tassa	
CAT. 1 Case, appartamenti e locali ad uso abitazione.	€. 1,20
CAT. 2 Accessori (box, cantine, corridoi, ripostigli, bagni,	€. 1,20
CAT. 3 Locali adibiti a studi professionali, ad ambulatori medici e dentistici.	€. 3,00
CAT. 4 Locali adibiti ad esercizi pubblici ed a disposizione delle istituzioni scolastiche e non.	€. 3,40
CAT. 5 Locali adibiti ad esercizi pubblici, ristoranti, caffè locande ed osterie.	€. 3,40
CAT. 6 Locali adibiti a negozi di generi alimentari.	€. 3,40
CAT. 7 Locali adibiti a negozi commerciali.	€. 3,40
CAT. 8 Locali adibiti ad attività artigiane, barbiere e parrucchiere.	€. 3,40
CAT. 9 Locali d'Istituto di credito.	€. 3,40
CAT. 10 Locali adibiti a stabilimenti ed industrie	€. 3,40
CAT. 11 Locali destinati ad uso assistenza o beneficenza, sempre che gli stessi non siano assimilabili ad Ospedali e a case di cura e prevenzione.	€. 3,40
CAT. 12 Locali adibiti a teatri e cinematografi.	€. 3,40
CAT. 13 Locali adibiti a circoli, ritrovi, e locali annessi agli impianti sportivi	€. 3,40
CAT. 14 Aree adibite a banchi vendite all'aperto ed a distributori di carburante	€. 3,40

(\*) per quei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in base ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell'art. 4 lett. E) del D.P.R. 10.093.1982 N.195.

---

(\*)elenco puramente esemplificativo



## Art. 10 Esenzioni (\*)

Sono esenti dalla tassa:

NEGATIVO.

---

(\*) Nota: Il Comune può determinare casi di riduzione o estensione dalla tassa, secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

*1. Oltre alle esclusioni di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66 i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzione*

*2. Le esenzioni e le riduzioni di cui comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta*

## Art. 11 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazione unico occupante: 25 %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10 %
- c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 10 %;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato, discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata dalla denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 10 %;
- e) utenti che, versando nelle circostanze in cui la lettera d) risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi dell'anno, in località fuori territorio nazionale: 10 %;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrano di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 10 %;

4. Le riduzioni di cui al comma 3 punto a) saranno concesse anche nel corso dell'anno, con la decorrenza del bimestre solare successivo a quello di prenotazione alla richiesta da parte degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti.

## **Art. 12**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passeggio è istituita la tassa di smaltimento in base alla tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a dei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenenti voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale 20 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## Art. 13 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangono invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle stesse cose.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome, nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso a cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) in data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

**Art. 14**  
**Decorrenza della tassa**

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributari comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui comma precedente. Questa denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

**Art. 15**  
**Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 Ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto Legislativo stesso.

**Art. 16**  
**Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da euro 25,82\_ a euro 77,47, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionarlo alla legge 689/1981.

**Art. 17**  
**Accertamento, riscossione e contenzioso**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art.72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modifiche



**Art. 18**  
**Entrata in vigore**

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 537 come modificato dall'art. 20 del D.L. 7 gennaio 1995 n. 3.

**COMUNE DI BERTONICO**  
**Provincia di lodi**

1. Il presente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è stato modificato con delibera C.C. n.8 del 14.04.2010 avente ad oggetto: "Modifica dell'art.2 del regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo pretorio dal 05.05.2010 al 20.05.2010.
2. Dal 10 maggio 2010 al 25 maggio 2010 è stato pubblicato all'Albo pretorio avviso di deposito del presente Regolamento e che non sono state presentate osservazioni in merito.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
di Alberto Nantista



Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

**DELIBERA C.C. N. 11 DEL 08.06.2011** - modifica all'art.13, c.3 del Regolamento per l'applicazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

- **all'art.13 "Denunce" viene abrogato il comma 3).**

- .....
1. Il presente Regolamento è stato modificato con delibera C.C. n.11 del 08.06.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata all'Albo pretorio on line dal 17.09.2011 al 02.10.2011.
  2. Dal 07.10.2011 al 22.10.2011 è stato pubblicato all'Albo pretorio on line avviso di deposito del presente Regolamento e che non sono state presentate osservazioni in merito.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Alberto Nantista

